Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1983, n. **112.**

Estensione, ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti, di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.

Art. 2.

Alle classi e corsi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere ammessi anche i cittadini italiani di cui al precedente articolo, i quali frequentino le scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 8 aprile 1983, n. 113.

Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare è determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'intendenza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:

a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato;

b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a:

1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1° dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;

2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo;

3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita;

4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;

5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennità e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi, fissate nelle seguenti misure:

a) lire 50 a metro quadrato per anno fino al 31 dicembre 1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1977 gli importi già stabiliti dalle competenti Amministrazioni dello Stato;

c) per il periodo dal 1° gennaio 1978 fino alla data di approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1, e per ogni semestre compiuto, l'importo pari al due per cento del prezzo che verrà stabilito per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri indicati nel precedente articolo 2.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Art. 4.

A richiesta del comune, l'amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre i tre quarti del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 e delle somme di cui al numero 5) dell'articolo 3. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

Al pagamento delle rate relative alle indennità ed ai canoni arretrati sono tenuti in solido con il comune gli occupanti ed i concessionari dei singoli lotti di terreno.

Art. 5.

E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

MAR
TIRRENO
LEGENDA
Zone sdemanializzate — alienate
Zone sdemanializzate — patrimoniali da cedere al Comune
Zona demaniale marittima da cedere al Comune

LEGGE 11 aprile 1983, n. **114.**

Proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Il termine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione degli impegni assunti dal commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, cui, a tal fine, è versata quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, recante « Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1983, n. **115.**

Prelevamento di L. 2.243.759.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 è autorizzato il prelevamento, in termini di competenza sia di cassa, di complessive L. 2.245.759.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 2362 - Indennità e rimborso spese, ecc. L. 2.000.000

Cap. 2363 - Indennità e rimborso spese, ecc. . » 3.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4302 - Indennità e rimborso spese, ecc. L. 26.000.000

Cap. 4402 - Spese di rappresentanza » 15.000.000

Cap. 5205 - Indennità e rimborso spese, ecc. » 100.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1107 - Fitto di locali e oneri accessori . L. 92.000.000

Cap. 1115 - Spese di cerimoniale, ecc. » 1.290.000.000

Cap. 1579 - Spese eventuali all'estero » 500.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1020 - Indennità e rimborso spese, ecc. L. 27.000.000

Cap. 3004 - Indennità e rimborso spese, ecc. » 30.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1021 - Indennità e rimborso spese, ecc. L. 40.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1021 - Indennità e rimborso spese, ecc. . . . . L. 1.759.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1065 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 35.000.000

Cap. 1532 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . » 84.000.000

L. 2.245.759.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1983
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 58

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 aprile 1983.
Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982/83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1759/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 1190/82 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 544 del 24 gennaio 1983) che ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'AIMA la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Visto il decreto del Ministro Presidente dell'AIMA del 28 gennaio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) con il quale è stato disposto, all'art. 4, che gli organismi regionali incaricati dell'istruttoria debbono far pervenire all'AIMA gli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto comunitario entro il 20 marzo 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 715/83 della commissione che proroga al 31 maggio 1983 il termine per la suddivisione dell'ammontare complessivo dell'aiuto assegnato all'Italia;

Considerata l'opportunità di prorogare il suddetto termine del 20 marzo 1983, allo scopo di permettere agli organismi regionali una più agevole definizione delle relative domande;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 20 marzo 1983, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente dell'Azienda del 28 gennaio 1983, e prorogato al 20 aprile 1983.

Dopo tale data perentoria gli elenchi inviati dagli organismi regionali verranno considerati definitivi.

Roma, addì 6 aprile 1983

p. *Il Ministro-Presidente*: CAMPAGNOLI

(2293)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1983.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quelle di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1982 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1983, potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggior dilazione comporta il pagamento, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
BODRATO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2226)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che la società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, con sede in Palermo, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Palermo, esercita l'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo quanto risulta dai verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo in data 2 agosto 1982 presso la sede sociale della società stessa e dal nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Reggio Calabria in data 25 febbraio 1983 presso la delegazione di detta società in Reggio Calabria;

Considerato che dai predetti accertamenti è emerso che la società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà ha incassato premi nel ramo della responsabilità civile autoveicoli dal 1979 al 1982 per complessive lire 1.113 milioni;

Visti gli esposti inviati da danneggiati e da assicurati con la citata società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà con i quali viene lamentato che la medesima si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti da essa stipulati;

Considerato che con nota raccomandata n. 810475 del 23 gennaio 1982 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio dell'attività assicurativa e che la società stessa con lettera del 3 febbraio 1982 ha sostenuto la legittimità dell'esercizio di detta attività;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Visto il telescritto protocollo n. 420 del 14 settembre 1982, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta dell'11 marzo 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, con sede in Palermo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Costantino Volpes.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2191)

DECRETO 6 aprile 1983.

Assoggettamento della S.a.s. SICMU, Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco e C., in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 31 gennaio 1983 con cui il tribunale di Torino ha dichiarato l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco e C., con sede legale in Torino, via Amedeo Peyron n. 14, e sede effettiva in Torino, corso Bassano n. 452, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Centrofin, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dottor Luciano Pandiani, in sostituzione del dott. Roberto Elefante, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco e C., quale società collegata con la S.p.a. Centrofin, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. SICMU - Società italiana commercio macchine utensili di Maiocco Gianfranco e C., con sede legale in Torino, via Amedeo Peyron n. 14 e sede effettiva in Torino, corso Bassano n. 452, collegata alla S.p.a. Centrofin, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2228)

DECRETO 6 aprile 1983.

Assoggettamento della S.p.a. C.M.C. System sud, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1983 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. C.M.C. System sud, con sede legale in Frosinone e sede effettiva in Torino, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Centrofin ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983 con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani, in sostituzione del dott. Roberto Elefante dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. C.M.C. System sud, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. C.M.C. System sud, con sede legale in Frosinone e sede effettiva in Torino, è posta in amministrazione straordinaria collegata con la S.p.a. Centrofin.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore, La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2229)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 650/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 651/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 652/83 della commissione, del 21 marzo 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolameno (CEE) n. 653/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 654/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 2416/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 655/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 656/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 657/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 598/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 71 del 17 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 77 *del* 23 *marzo* 1983.

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 658/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 659/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 660/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 661/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 662/83 della commissione, del 22 marzo 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 663/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 664/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che sospende il divieto di non trasferibilità dei diritti derivanti dal titolo d'esportazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2729/81.

Regolamento (CEE) n. 665/81 della commissione, del 23 marzo 1983, relativo alla fornitura di frumento duro alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 666/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 667/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventottesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 668/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 669/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 670/83 della commissione, del 23 marzo 1983, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 671/83 della commissione, del 23 marzo 1983, relativo a talune misure transitorie concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in seguito al riallineamento dei tassi centrali delle monete che fanno parte del sistema monetario europeo.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 653/83 della commissione, del 18 marzo 1983, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 77 del 23 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 78 *del* 24 *marzo* 1983.

(76/C)

Regolamento (CEE) n. 672/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 673/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 674/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 675/83 della commissione, del 23 marzo 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 676/83 della commissione, del 23 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 677/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti, ai soprabiti e alle giacche, della categoria di prodotti n. 15 B (codice 0155), originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 678/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia, della categoria di prodotti n. 67 (codice 0670), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 679/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che ripristina al riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario della Libia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 680/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 681/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 682/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 683/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 684/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 685/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 686/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 687/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 688/83 della commissione, del 24 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 79 *del* 25 *marzo* 1983.

(77/C)

Regolamento (CEE) n. 689/83 della commissione, del 23 marzo 1983, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel n. L 80 *del* 25 *marzo* 1983.

(78/C)

Regolamento (CEE) n. 690/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 691/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 692/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio.

Regolamento (CEE) n. 693/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di Paesi terzi diversi dalla Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 694/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 695/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 696/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 697/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 698/83 della commissione, del 25 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 81 *del* 26 *marzo* 1983.

(79/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Savona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1983, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 74, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'ordine degli ingegneri di Savona chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Savona, via Famagosta n. 13/3, per il prezzo di L. 6.500.000, da adibire a sede sociale.

(2129)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980 l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », in Roma, è stata autorizzata ad accettare in donazione dai signori Ignazio Gibiino e Giovanni Perrone, come da atto n. 86579 del 5 aprile 1974 del dott. Gaetano Lunetta, notaio in Palermo, un appezzamento di terreno sito in agro di Monreale (Palermo), contrada Bosco o Massarietta, descritto e valutato in L. 2.573.000 nella perizia giurata del geom. Ignazio Gibiino del 28 febbraio 1975, valore elevato a L. 3.800.000 dall'ufficio tecnico erariale di Palermo.

L'immobile sarà destinato allo svolgimento di campi estivi e campi scuola per le sezioni maschili e femminili dello scautismo italiano, in particolare per la regione Sicilia.

(2107)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Torino:

Facchini operanti presso gli scali ferroviari: trentesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile mensile di L. 609.000.

(2134)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Cooperativa pastori Ittiri - URI soc. coop. a r.l. », in Ittiri, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la società cooperativa agricola « Cooperativa pastori Ittiri-Uri soc. coop a r.l. », in Ittiri (Sassari), costituita per rogito notaio Antonello Simone Scanu il 6 dicembre 1971, repertorio n. 1440, registro società n. 2084, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Erasmo Meloni.

(2103)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 4 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Il Falco Verde a r.l., in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 1° ottobre 1962, rep. 41841, reg. soc. 1778;

società cooperativa edilizia Unitaria Postelegrafonici a r.l., in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 28 ottobre 1963, rep. 55433, reg. soc. 1869;

società cooperativa edilizia Anna a r.l., in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 26 novembre 1970, rep. 8017, reg. soc. 1306/70;

società cooperativa edilizia Edile Sprint a r.l., in Rivoli (Torino), costituita per rogito Zoppi in data 30 ottobre 1971, rep. 21793, reg. soc. 1174/71;

società cooperativa edilizia Smeraldo a r.l., in Isernia, costituita per rogito Lombardi in data 7 aprile 1959, rep. 11987, reg. soc. 125;

società cooperativa di consumo Risparmarket a r.l., in Bari, costituita per rogito Della Monica in data 19 novembre 1974, rep. 21843, reg. soc. 8053;

società cooperativa trasporto La Freccia Nera a r.l., in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 4 aprile 1969, rep. 184855, reg. soc. 4760;

società cooperativa edilizia Attinia 515 a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 27 febbrao 1976, rep. 18000/3228, reg. soc. 1362;

società cooperativa mista Rinascita a r.l., in Orio Litta (Milano), costituita per rogito Laganà in data 20 dicembre 1975, rep. 7562/274, reg. soc. 2561;

società cooperativa consumo Lavoratori a r.l., in Sorisole (Bergamo), costituita per rogito Tombini in data 6 novembre 1948, rep. 10255, reg. soc. 2970;

società cooperativa edilizia Vitulia Felix a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 28 novembre 1968, rep. 19990, reg. soc. 6021;

società cooperativa edilizia Alessandro Volta a r.l., in Bari, costituita per rogito Fiaschetti in data 5 novembre 1964, rep. 56858, reg. soc. 5353;

società cooperativa edilizia S. Paolo a r.l., in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 25 novembre 1969, rep. 32928/5823, reg. soc. 6233;

società cooperativa edilizia Michelangelo fra dipendenti comunali di Bari a r.l., in Bari, costituita per rogito Cardinale in data 30 novembre 1966, rep. 1270, reg. soc. 5676;

società cooperativa edilizia Laboriosità a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 3 maggio 1969, rep. 53746, reg. soc. 6140;

società cooperativa edilizia Magna Grecia a r.l., in Bari, costituita per rogito Nicchi in data 29 gennaio 1966, rep. 8963, reg. soc. 5556;

società cooperativa edilizia S. Gabriele Arcangelo a r.l., in Bari, costituita per rogito Troiani in data 2 aprile 1968, rep. 32401, reg. soc. 6017;

società cooperativa edilizia Andromeda II a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 29 aprile 1971, rep. 21506, reg. soc. 6509;

società cooperativa consumo C.R.E.A. - Commissionaria Rivenditori Elettrodomestici e affini a r.l., in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 11 maggio 1972, rep. 81352, reg. soc. 2716;

società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l., in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 2 marzo 1972, rep. 10379, reg. soc. 424;

società cooperativa produzione e lavoro La Fiorita a r.l., in Orta Nova (Foggia), costituita per rogito Buonasorte in data 16 febbraio 1977, rep. 71715, reg. soc. 3700;

società cooperativa agricola La Rinascente a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 26 marzo 1971, rep. 170556, reg. soc. 912;

società cooperativa edilizia Mavj a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Miglietta in data 2 marzo 1971, rep. 10016, reg. soc. 899;

società cooperativa edilizia Airone a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Delle Preite in data 5 luglio 1969, rep. 80491, reg. soc. 813;

società cooperativa produzione e lavoro A.C.L.I. Sarti a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Zurlo in data 17 gennaio 1956, rep. 10623, reg. soc. 291;

società cooperativa edilizia Vacanze al Mare a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 29 dicembre 1972, rep. 19057, reg. soc. 3276;

società cooperativa edilizia Iuventina a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 23 gennaio 1972, rep. 19505, reg. soc. 3265;

società cooperativa edilizia Bonora a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 26 settembre 1963, rep. 34690, reg. soc. 2455;

società cooperativa edilizia Vilma a r.l., in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 14 marzo 1968, rep. 26654, reg. soc. 2745;

società cooperativa edilizia Beatrice a r.l., in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 16 febbraio 1974, rep. 54706, reg. soc. 3517;

società cooperativa edilizia Amaranto 70 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 28 febbraio 1969, rep. 104785, reg. soc. 2808;

società cooperativa edilizia Portobello a r.l., in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 10 agosto 1978, rep. 62990, reg. soc. 4819;

società cooperativa edilizia S. Francesco Saverio a r.l., in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Pellegrino in data 9 settembre 1963, rep. 24312, reg. soc. 2434;

società cooperativa edilizia S. Vito Martire a r.l., in Lequile (Lecce), costituita per rogito Costa in data 22 marzo 1975, rep. 20858, reg. soc. 3803;

società cooperativa edilizia Elisa a r.l., in Melissano (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 3 novembre 1969, rep. 10243, reg. soc. 2891;

società cooperativa edilizia Casa Nuova a r.l., in Montesano (Lecce), costituita per rogito Costa in data 23 giugno 1975, rep. 20942, reg. soc. 3882;

società cooperativa agricola Sant'Eligio a r.l., in Nociglia (Lecce), costituita per rogito Resta in data 8 maggio 1974, rep. 59985, reg. soc. 3713;

società cooperativa edilizia Bavota a r.l., in Parabita (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 21 giugno 1974, rep. 34687, reg. soc. 3581;

società cooperativa edilizia Pegaso a r.l., in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Resta in data 7 luglio 1975, rep. 61139, reg. soc. 3909;

società cooperativa edilizia Novembre 1972 a r.l., in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 16 novembre 1972, rep. 141416, reg. soc. 3256;

società cooperativa edilizia popolare a r.l., in Supersano (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 28 luglio 1976, rep. 59158, reg. soc. 4249;

società cooperativa edilizia Pietro Valzani a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 25 ottobre 1974, rep. 150374, reg. soc. 3783;

società cooperativa edilizia San Giovanni Battista a r.l., in Veglie (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 4 maggio 1976, rep. 155470, reg. soc. 4188;

società cooperativa edilizia La Farfalla a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 24 maggio 1959, rep. 13202, reg. soc. 4011;

società cooperativa edilizia Il Giardino a r.l., in Parma, costituita per rogito Rota in data 8 febbraio 1974, rep. 19378, reg. soc. 7247;

società cooperativa edilizia Cecilia dipendenti enti pubblici e privati a r.l., in Parma, costituita per rogito Garbarino in data 22 settembre 1964, rep. 15811, reg. soc. 5106;

società cooperativa edilizia Benemerita a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 12 ottobre 1973, rep. 44712, reg. soc. 7030;

società cooperativa consumo del Sole a r.l., in Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 10 maggio 1960, rep. 1479, reg. soc. 4136;

società cooperativa edilizia Val Cedra a r.l., in Monchio delle Corti (Parma), costituita per rogito Micheli in data 10 dicembre 1959, rep. 957, reg. soc. 4071;

società cooperativa edilizia Adolfo Porcellini a r.l., in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Fornari in data 27 marzo 1974, rep. 15289, reg. soc. 7326;

società cooperativa edilizia Villaggio Gruppini a r.l., in Sorbolo (Parma), costituita per rogito Micheli in data 17 aprile 1971, rep. 20860, reg. soc. 6334.

(1900)

Con decreti ministeriali 8 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Olibar a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Gigoli in data 20 novembre 1973, rep. 7541, reg. soc. 2197;

società cooperativa edilizia La Concordia a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 15 ottobre 1966, rep. 5009, reg. soc. 1759;

società cooperativa agricola CO.PRO.ZOO Cooperativa Provinciale Zootecnica a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 16 maggio 1974, rep. 9465, reg. soc. 2265;

società cooperativa edilizia Fides Domus et Labor, già Fides a r.l., in Pisa, costituita per rogito Troysi in data 16 gennaio 1959, rep. 6037, reg. soc. 2519;

società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., in Pisa. costituita per rogito Troysi in data 29 aprile 1964, rep. 9883, reg. soc. 3022;

società cooperativa edilizia La Fortuna a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 7 aprile 1973, rep. 53014, registro soc. 3931;

società cooperativa edilizia S.E.U.P. Società Edilizia Ufficiali Paracadutisti a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 23 aprile 1968, rep. 47498, reg. soc. 3322;

società cooperativa edilizia Rondine a r.l., in Pisa, costituita per rogito Landini in data 3 dicembre 1962, rep. 49656, reg. soc. 2850;

società cooperativa edilizia La Speranza 1970, già La Speranza a r.l., in Pisa, costituita per rogito Ciampi in data 26 giugno 1970, rep. 104786, reg. soc. 3547;

società cooperativa edilizia L'Arcobaleno a r.l., in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 7 febbraio 1968, rep. 157985, reg. soc. 3298;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 26 giugno 1964, rep. 27523, reg. soc. 3038;

società cooperativa edilizia Casa Lavoratori C.C.L. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 13 dicembre 1971, rep. 86, reg. soc. 3740;

società cooperativa produzione e lavoro Cooperativa Lavoro Edili Manovali e Affini C.L.E.M.A. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Antoni in data 22 novembre 1948, rep. 7481, reg. soc. 1719;

società cooperativa edilizia Cooper Buti a r.l., in Buti (Pisa), costituita per rogito Michelangeli in data 13 maggio 1972, rep. 108981, reg. soc. 3875;

società cooperativa edilizia Valleverde a r.l., in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Martini in data 3 giugno 1974, repertorio 151387, reg. soc. 4215;

società cooperativa edilizia PRO.SU.MA. Produttori Suini Magro a r.l., in Lari (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 19 dicembre 1972, rep. 116644, reg. soc. 3893;

società cooperativa La Stella a r.l., in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Martini in data 28 novembre 1974, rep. 153511 reg. soc. 4291;

società cooperativa edilizia San Felice a r.l., in Castelnuovo Berardenga (Siena), costituita per rogito Nannini in data 11 luglio 1975, rep. 7271, reg. soc. 2630;

società cooperativa edilizia Selene a r.l., in Chianciano Terme (Siena), costituita per rogito Vincenti in data 29 aprile 1977, rep. 39585, reg. soc. 802;

società cooperativa edilizia Francesco Campana a r.l., in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Giananneschi coadiutore di Nannini in data 25 settembre 1964, rep. 21196, reg. soc. 1680;

società cooperativa edilizia Soci della Casa a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Sagone in data 8 marzo 1974, rep. 17713, reg. soc. 2240;

società cooperativa agricola e di consumo Giuseppe Mazzini a r.l., in Scansano (Grosseto), costituita per rogito Bonesi in data 14 marzo 1945, rep. 2169, reg. soc. 140;

società cooperativa prod. lav. Nuova Cooperativa di lavoro tra Terrazzieri e Affini a r.l., in Cascine di Buti (Pisa), costituita per rogito Cristiani in data 4 settembre 1947, rep. 2147, reg. soc. 1620;

società cooperativa edilizia Il Progresso a r.l., in Cascina (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 20 agosto 1962, rep. 50628, reg. soc. 2842;

società cooperativa edilizia San Bartolomeo a r.l. in Capannoli (Pisa), costituita per rogito Tortora in data 25 gennaio 1959, rep. 23173, reg. soc. 2537;

società cooperativa edilizia Nuova Primavera a r.l. in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Ciampi in data 22 marzo 1959, rep. 30143, reg. soc. 2541;

società cooperativa edilizia La Provvidenza a r.l. in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Martini in data 8 settembre 1964, rep. 69009, reg. soc. 3051;

società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 5 febbraio 1975, rep. 28700, reg. soc. 1207;

società cooperativa edilizia Laurenzia a r.l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Forleo in data 9 maggio 1973, rep. 108414, reg. soc. 1084;

società cooperativa edilizia Casa Lieta a r.l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Forleo in data 6 marzo 1971, rep. 97715, reg. soc. 904;

società cooperativa agricola Consorzio Esportazione Vini C.E.V. a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 20 marzo 1972, rep. 210031, reg. soc. 972;

società cooperativa edilizia Edilcasa Edilizia Fasanese a r.l., in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 1° febbraio 1962, rep. 5946, reg. soc. 481;

società cooperativa edilizia Domus Nova a r.l., in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Cafaro in data 4 febbraio 1977, rep. 560, reg. soc. 1508;

società cooperativa edilizia S. Valentino a r.l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Del Genio in data 17 febbraio 1973, rep. 17166, reg. soc. 1519;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Dello Preite in data 16 luglio 1962, rep. 80747, reg. soc. 814.

(1902)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DI-BI - Fabbrica laterizi e materiali da costruzione, con sede e stabilimento in Pisticci (Matera). Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DI-BI - Fabbrica laterizi e materiali da costruzione, con sede e stabilimento in Pisticci (Matera). Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manini con sede in Santa Maria degli Angeli - Assisi (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.F.E.S., con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata fino al 31 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c., La Meritermica, con sede e stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno). Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Brows Werke S.p.a. di S. Pietro Mosezzo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe S.n.c., con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. Nuova Bialetti, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A. - Industria spray alimentare italiana, con sede in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benelli Meccanica di Calenzano (Firenze), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata di sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dal Pastificio O. Afeltra dei f.lli Moccia, con stabilimento in Gragnano (Napoli). Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conserve alimentari Latina (C.A.L.), con sede in Milano e stabilimento in Massa Lombarda (Ravenna), in liquidazione, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conserve alimentari Latina (C.A.L.), con sede in Milano e stabilimento in Massa Lombarda (Ravenna), in liquidazione, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interesati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ca.P. con sede in Caserta e stabilimento in Sparanise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ca.P., con sede in Caserta e stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendènti dalla S.r.l. In.Ca.P., con sede in Caserta e stabilimento Sparanise (Caserta), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INGRED - Industrie grafiche editoriale di Aprilia (Latina), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salarile ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Eurotex di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile 1982 al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Goriziana di Gorizia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orazio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 27 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo e Figli, con sede legale e stabilimento in Pavia, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscadello di Montalcino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Moscato bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Moscadello di Montalcino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonee ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esportazione adatti i cui terreni, di natura argilloso-calcarea o argilloso-silicea, non siano di altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscadello di Montalcino » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La Regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino « Moscadello di Montalcino » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montalcino. Tuttavia le operazioni di presa di spuma per il tipo frizzante e di preparazione del vino liquoroso possono essere fatte nell'intero territorio della regione Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse sole le pratiche enologiche leali e costanti relative al tipo di vino prodotto.

E' vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.

Art. 6.

Il « Moscadello di Montalcino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: aroma caratteristico delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico caratteristico dell'uva moscato;
gradazione alcolica minica complessiva: gradi 10,5 di cui almeno un terzo ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il « Moscadello di Montalcino » può essere prodotto nel tipo frizzante con le stesse caratteristiche sopra indicate e con spuma fine e vivace.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » può essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l'aggiunta di alcool di origine vinica al mosto o al vino naturale di base avente almeno 12 gradi complessivi naturali.

Per il tipo liquoroso è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.

E' consentito un leggero appassimento delle uve.

Il « Moscadello di Montalcino » liquoroso non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di almeno sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.

Art. 8.

Il « Moscadello di Montalcino » liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato tenue brillante;
odore: aroma intenso caratteristico;
sapore: gradevolmente dolce vellutato delicatamente aromatico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 19 di cui almeno 16 gradi svolti ed un minimo da svolgere di gradi 3;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, superiore, scelto, selezionato, riserva e similari.

E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di cui all'art. 1 di altre indicazioni geografiche o toponomastiche comprese nella zona delimitata di cui all'art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

(1781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi dell'8 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1445,050	1445,050	1445 —	1445,050	1438 —	1438 —	1445,050	1445,050	1445,050	1445,05
Dollaro canadese	1170 —	1170 —	1170 —	1170 —	1170 —	1163 —	1170 —	1170 —	1170 —	1170 —
Marco germanico	595,760	595,760	596,15	595,760	596,10	596 —	595,760	595,760	595,760	595,75
Fiorino olandese	528,650	528,650	529 —	528,650	529,75	529 —	528,650	528,650	528,650	528,65
Franco belga	29,950	29,950	29,9250	29,950	29,97	29 —	29,950	29,950	29,950	29,95
Franco francese	198,690	198,690	198,75	198,690	198,80	198 —	198,690	198,690	198,690	198,68
Lira sterlina	2172,400	2172,400	2176 —	2172,400	2174,30	2174 —	2172,400	2172,400	2172,400	2172,40
Lira irlandese	1882,400	1882,400	1884 —	1882,400	1881,70	—	1882,400	1882,400	1882,400	—
Corona danese	167,860	167,860	168 —	167,860	167,90	167 —	167,860	167,860	167,860	167,85
Corona norvegese	201,960	201,960	201,90	201,960	201,60	201 —	201,960	201,960	201,960	201,95
Corona svedese	192,920	192,920	192,90	192,920	192,65	192 —	192,920	192,920	192,920	192,90
FIM	265,340	265,340	265,50	265,340	—	—	265,300	265,340	265,340	—
Franco svizzero	701,350	701,350	701,85	701,350	703 —	703 —	701,350	701,350	701,350	701,35
Scellino austriaco	84,810	84,810	84,80	84,810	84,80	84 —	84,810	84,810	84,810	84,80
Escudo portoghese	14,660	14,660	14,80	14,660	14,80	14 —	14,660	14,660	14,660	14,65
Peseta spagnola	10,640	10,640	10,63	10,640	10,70	10 —	10,640	10,640	10,640	10,64
Yen giapponese	6,047	6,047	6,05	6,047	6,055	6 —	6,047	6,047	6,047	6,04
E.C.U.	1338,810	1338,810	—	1338,810	—	—	1338,810	1338,810	1338,810	—

Media dei titoli dell'8 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	96,650
» 5,50 % » » 1969-84	90,975
» 6 % » » 1970-85	89 —
» 6 % » » 1971-86	84,225
» 6 % » » 1972-87	76,950
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	73,300
» 10 % » » 1977-92	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
» » » » 1-10-1981/83	100,275
» » » » 1-11-1981/83	100,050
» » » » 1-12-1981/83	99,900
» » » » 1- 3-1981/84	99,475
» » » » 1- 4-1981/84	99,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	98,275
» » » » 1- 1-1982/84	99,475
» » » » 1- 3-1982/84	99,475
» » » » 1- 5-1982/84	98,625
» » » » 1- 6-1982/84	97,825
» » » » 1- 7-1982/84	97,800
» » » » 1- 8-1982/84	98,050
» » » » 1- 9-1982/84	98,575
» » » » 1- 1-1982/86	98,325
» » » » 1- 3-1982/86	98,500
» » » » 1- 5-1982/86	98,350
» » » » 1- 6-1982/86	98,300
» » » » 1- 7-1982/86	98,300
» » » » 1- 8-1982/86	98,450
» » » » 1- 9-1982/86	97,800
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,025
» » » 12 % 1- 1-1984	95,800
» » » 12 % 1- 4-1984	95,050
» » » 18 % 1- 4-1984	100,150
» » » 12 % 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1445 —
Dollaro canadese	1169,925
Marco germanico	595,780
Fiorino olandese	528,675
Franco belga	29,951
Franco francese	198,710
Lira sterlina	2172,450
Lira irlandese	1882,700
Corona danese	167,845
Corona norvegese	201,980
Corona svedese	192,870
FIM	265,320
Franco svizzero	701,275
Scellino austriaco	84,790
Escudo portoghese	14,730
Peseta spagnola	10,640
Yen giapponese	6,046
E.C.U.	1338,810

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diari delle prove scritte di concorsi a posti di vice traduttore

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di vice traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue obbligatorie francese e inglese, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli Esami, via G. Induno, alle ore 8,30, nei giorni 2 e 3 maggio 1983 e per le lingue facoltative tedesca, spagnola e serbo-croata, richieste dai candidati, avranno luogo in Roma, presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 71, nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1983, alle ore 8,30.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di vice traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue obbligatorie francese e spagnola e quelle facoltative inglese, tedesca e serbo-croata, richieste da candidati, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1982, avranno luogo in Roma presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 71, nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 maggio 1983, alle ore 8,30.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di vice traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue obbligatorie tedesca, inglese, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1982, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli Esami, via G. Induno, alle ore 8,30, nei giorni 26, 27 maggio 1983 e per le lingue facoltative francese, spagnola, serbo-croata e slovena, richieste dai candidati, avranno luogo presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 71, nei giorni 28, 30, 31 maggio e 1° giugno 1983, alle ore 8,30.

(2217)

Errata-corrige al decreto di nomina dei vincitori del concorso a trecento posti di notaio. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 92 del 5 aprile 1983).

Nella graduatoria approvata con il decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al n. 72), dove è scritto: « Carbonari Marco a *Parugia* », leggasi: « Carbonari Marco a *Perugia* »;

al n. 76), dove è scritto: « *Amendola* Saruccia », leggasi: « *Amendolia* Saruccia »;

al n. 78), dove è scritto: « Silocchi Maurizio a *Corsicco* », leggasi: « Silocchi Maurizio a *Corsico* »;

al n. 80), dove è scritto: « Mazzara *Giuseppe* », leggasi: « Mazzara *Giuseppa* »;

al n 121), dove è scritto: « Colonna Romano Eduardo a *Chiaromonte* Gulfi », leggasi: « Colonna Romano Eduardo a *Chiaramonte* Gulfi »;

al n. 151), è stata ripetuta la sede « Biella » del distretto notarile;

al n. 177), dove è scritto: « Balconi Lucia a *Grosseto* », leggasi: « Balconi Lucia a *Grosotto* ».

(2291)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per esami, a centottanta posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 luglio 1980, n. 318;
Vista la legge 26 gennaio 1982, n. 21, e relativo provvedimento di convenzione;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1971;
Considerato che l'attuale situazione organica dei brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri presenta, in conseguenza del collocamento in « soprannumero » di centottanta sottufficiali addetti ai servizi di vigilanza e scorta ai lavori della Banca d'Italia, un numero di deficienze superiore a quello a suo tempo preventivato in sede di pianificazione dei concorsi ordinari 1982-84 e 1983-84;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario, per esami, per il reclutamento di centottanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso gli appuntati ed i carabinieri in servizio continuativo o in rafferma che:

alla data del presente decreto, abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nell'Arma e non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica (da effettuare alla stessa data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso) una qualifica non inferiore a « superiore alla media » o giudizio equivalente.

Possono partecipare al presente concorso straordinario anche coloro che abbiano chiesto di partecipare al concorso ordinario 1983-85 e 1984-85 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, purché in possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 3.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate di:

documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto « per partecipazione al concorso straordinario allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda;

specchio dimostrativo del servizio effettivamento prestato nell'Arma,

saranno dai comandanti di Corpo trasmesse — nel termine di venti giorni dalla data di presentazione — alla scuola sottufficiali di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 4.

La scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informare gli interessati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 5.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 5.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema sui servizi d'istituto, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri,

sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 31 *maggio* 1983 *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario senza diritto a voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare — a cura dei comandanti delle legioni — al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

La commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sara sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio, saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale e definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 8.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame su argomenti riguardanti i servizi di istituto, nonché su argomenti di cultura generale, sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove.

A parità di punteggio sarà data precedenza:

al candidato che rivesta il grado di appuntato;

fra i candidati che rivestano il grado di appuntato: al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età;

fra i candidati che non rivestano il grado di appuntato: al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di parità, al più anziano di età.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale e resa nota agli interessati tramite i comandi da cui dipendono.

Eventuali vincitori anche dei concorsi ordinari (1983-85 e 1984-85) di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, potranno optare per il presente concorso straordinario, previo rilascio di apposita dichiarazione come da allegato 3.

Detta dichiarazione, che l'interessato dovrà rilasciare al momento in cui gli sarà resa nota la suddetta graduatoria, sarà subito trasmessa, dal comando cui il militare è in forza, alla scuola sottufficiali carabinieri, alla quale dovrà pervenire non oltre il 20 agosto 1983.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e ammessi a frequentare un corso addestrativo della durata di mesi nove. Tale corso inizierà il 15 settembre 1983, presso la scuola sottufficiali carabinieri, e sarà svolto secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami finali sarano nominati vicebrigadieri con anzianità assoluta 1° luglio 1984 e con anzianità relativa corrispondente all'ordire di graduatoria determinato dal punto di classificazione finale, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali carabinieri.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 12.

I candidati all'atto della presentazione alle prove d'esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno essere muniti di tessera personale di riconoscimento o di altro valido documento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrata alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1983
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 106

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . .
nato a . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso straordinario, per esami, per l'ammissione alla frequenza del corso a centottanta posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri.

Dichiara di accettare, senza riserve, quanto stabilito nel bando di concorso.

Data, ...

Firma

. . . .
(da autenticare a cura del comando che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI CONCORSO

1. TECNICA PROFESSIONALE

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.

Il servizio istituzionale, il servizio delle informazioni e delle traduzioni.

L'ordinamento delle caserme.

Le norme di principio sulla disciplina militare.

L'istruzione sul carteggio.

2. NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

a) *Diritto penale*:

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena.
Le misure di sicurezza.
I principali delitti previsti dal codice penale.
Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) *Procedura penale*:

La notizia del reato nelle sue varie forme.
Cenni sui diritti della difesa.
Rapporto giudiziario e processi verbali.
L'arresto obbligatorio, l'arresto facoltativo e il fermo.

c) *Diritto penale militare*:

Il reato militare e le pene militari.
I principali reati militari.

3. NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.
Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.
Il servizio di identificazione e delle ricerche.
Le attività di laboratorio del Centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA

I principi fondamentali della Costituzione.
I diritti e doveri dei cittadini.
L'ordinamento dello Stato.
La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

Dichiarazione

Il sottoscritto (grado, cognome e nome)
nato a . il . in servizio presso (indicare il comando di Corpo)
dichiara di rinunciare al concorso ordinario 1983-85 (oppure 1984-85) di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, al fine di ottenere l'ammissione alla frequenza del corso previsto per il concorso «straordinario» a centottanta posti del quale è risultato vincitore.

Data, .

Firma .

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(2247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 6 maggio 1983, ore 9.

(2281)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cassino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cassino, facoltà di magistero, via Marconi (pal. Curia), Cassino (Frosinone), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9.

(2282)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio», facoltà di architettura, viale G. D'Annunzio n. 69, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio», facoltà di architettura, viale G. D'Annunzio n. 69, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 9.

(2283)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - Istituto di anatomia ed istologia patologica - Policlinico, via Feliciuzza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 maggio 1983, ore 10,30;
seconda prova: 7 maggio 1983, ore 8.

(2284)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - Laboratorio esperimentazioni fisica - Nuovo edificio - Primo piano - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 maggio 1983, ore 13;
seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma - Istituto di glottologia - Facoltà di lettere e filosofia - Città universitaria - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 8,30.

(2285)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza - Istituto giuridico - Piazza Università, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9.

(2286)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, via Matteotti, 1, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9.

(2287)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 44.

Le prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 44, già fissate per i giorni 15 e 16 marzo, sono state rinviate come segue:

prima prova: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 4 maggio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la sede della facoltà, piazza 1° Maggio, Pescara.

(2288)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione dell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Peluso Giuseppe, nato a Catania il 29 settembre 1928, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Peluso Giuseppe, nato a Catania il 29 settembre 1928, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale, a prescindere dal possesso dell'idoneità regionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 4 agosto 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2112)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore archeologo nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1980, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1980, registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 172, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1978.

(2067)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di avvocato dello Stato

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato 31 marzo 1983 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a venticinque posti di avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato 20 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983, abbiano luogo in Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 nei giorni 27, 28, 30 e 31 maggio 1983 con inizio alle ore 8,30.

(2290)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 19, IN LA SPEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Nicolò » di Levanto

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Nicolò » di Levanto, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione - settore medicina di base sul territorio in Genova.

(174/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. 58.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 44 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è sostituito dal seguente:

Art. 44. — *Concorsi per la formazione di consulenti.* — L'idoneità dei consulenti da avviare ai corsi di formazione di cui al successivo art. 45 viene determinata in conformità alle norme previste negli articoli 51, 52 e 53 della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, attraverso pubblici concorsi istituiti appositamente dalla Regione, sulla base dei programmi annuali di attività.

Per essere ammessi ai corsi sono necessari i seguenti requisiti e titoli:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;

b) possesso, per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o scienze economiche o sociologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che avendo età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno cinque anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;

c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza ed il grado di sensibilità dei problemi socio-economici del mondo agricolo nonché una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 dicembre 1982.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. 59.

Costituzione del consorzio interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento del consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, è costituito tra le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria il consorzio denominato: « Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli ».

La regione Lazio, in conformità alle disposizioni dell'art. 53 dello statuto regionale, aderisce al suddetto consorzio.

Art. 2.

E' approvato lo statuto del consorzio nel testo allegato che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'adesione al consorzio e la costituzione del fondo comune per l'anno finanziario 1982.

La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 25 milioni dal cap. n. 01523 del bilancio di previsione 1982.

La suddetta somma sarà iscritta in termini di competenza e di cassa al cap. n. 01524 che si istituisce nel bilancio 1982 con la denominazione: « Contributo al consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A. ».

Gli ulteriori oneri derivanti dagli interventi previsti dal consorzio troveranno copertura nella quota spettante alla regione Lazio sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli articoli 11 e 12 del regolamento della Comunità economica europea n. 270 del 1979, che verranno introitate al capitolo di entrata denominato: « Fondi per le spese derivanti dalla formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 270 del 1979 » che viene istituito nel bilancio di previsione 1982 con il n. 01277 e verranno imputati al capitolo di spesa n. 01525 che si istituisce nel bilancio 1982 con la denominazione: « Contributo alla regione Lazio sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli articoli 11 e 12 del regolamento della Comunità economica europea n. 270 del 1979, per la divulgazione agricola in Italia ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 dicembre 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. 60.

Approvazione statuto ente autonomo Fiera di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Lo statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545 e 14 settembre 1957, n. 1607, è abrogato ed è sostituito con quello allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 dicembre 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. 61.

Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di scadenza recati dalla legge regionale 23 luglio 1982, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 28, scadrà il 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1982.

(790)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1982, n. 62.

Modificazione alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 34 concernente: «Norme transitorie sui comitati di gestione delle unità sanitarie locali».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle deroghe previste dall'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 34, è prorogata fino al 31 gennaio 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 dicembre 1982.

(791)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1983 e comunque non oltre il 31 gennaio 1983, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 gennaio 1983.

(792)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831000)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.